



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MASSA

Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobriano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di appello iscritta al n. 2252\2019 R.G.A.C. promossa da:

GAIA S.P.A., con sede in Pietrasanta, loc. Marina di Pietrasanta (LU), via Donizetti, 16, c.f. e p.iva 01966240465, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Vincenzo Colle, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Mortillaro ed elettivamente domiciliata nello studio della stessa in via Sant'Andrea, 7, Pisa, come da mandato in atti;

appellante

nei confronti di

XXXXXXXXXX residente in Villafranca di Lunigiana, viale Lunigiana 87/a, ed elettivamente domiciliata in Massa via Fermi n. 19 (MS) presso e nello studio dell'avv. Francesca Galloni dalla quale è rappresentata e difesa in forza di delega in atti;

appellata

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pontremoli n. 196\2019.

CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in atti.

MOTIVI IN FATTO

1. Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, GAIA s.p.a. proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pontremoli n. 196\2019 depositata in

data 7.6.2019. Segnatamente, parte appellante impugnava la sentenza sulla scorta di due motivi di gravame: **1)** la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c. c. e del combinato disposto degli articoli 154 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, 21 del D.L. 3 maggio 2011, n. 201 e del relativo decreto attuativo DPCM 20 luglio 2012; domandando, quindi, la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto prescritto il diritto di Gaia spa di richiedere il pagamento agli utenti delle partite pregresse; **2)** la violazione, falsa applicazione e erronea interpretazione dell'art. 11 delle preleggi, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. art. 5, l. n. 2248/1865, all. E. ed infine l'omessa pronuncia; domandando conseguentemente la riforma della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva disapplicato la delibera AEEGSI n. 643/2013/R/idr, il decreto del Direttore Generale AIT, 30 giugno 2014, n. 37, nonché la deliberazione AIT dell'8 luglio 2015, n. 22, ritenendole emesse in violazione dell'art. 11 delle preleggi. In considerazione di quanto dedotto parte appellante così concludeva: *“in via principale e nel merito, in totale riforma della sentenza impugnata n. 196/2019, Giudice di pace di Pontremoli, dott. Bassioni, del 12 aprile 2019, depositata il 7 giugno 2019, RG n. 50/2018 non notificata, e in accoglimento dei motivi specifici di appello proposti nel presente atto, rigettare tutte le domande avanzate dalla signora Sonia Cassiani in primo grado in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di competenze e spese di lite del presente grado di giudizio e del primo grado, e con condanna dell'appellata alla ripetizione delle spese di lite che dovessero essere corrisposte, per compulsa, in esecuzione della sentenza di primo grado pari a euro 430,00 oltre accessori e alla ripetizione dell'importo capitale di euro 13,32 che dovesse essere versato nelle more sempre per compulsa”*.

2. Nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata in data 17.02.2020, la sig.ra Cassiani Sonia deduceva che: **1)** l'appello doveva ritenersi inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c.; **2)** la sentenza risultava corretta nel merito; **3)** Gaia spa per la prima volta aveva richiesto il pagamento delle quote di tariffa chiamate “partite pregresse” con il provvedimento definitivo dell'8/7/2015, non potendo evidentemente domandare i corrispettivi ormai a tale data prescritti, ossia quelli riferiti gli anni 2006-2007-2008-2009-2010, pena la violazione dell'art. 2948, n. 4 c.c.; **4)** i provvedimenti dell'AEGSSI e le delibere dell'ente gestore non potevano certamente valere a contrastare il principio di

irretroattività né di intervenuta prescrizione delle partite pregresse relative agli anni sopra menzionati; **5)** la sentenza aveva correttamente ritenuto di conformarsi al precedente enunciato dal Giudice di Pace di Sassari con la sentenza n. 674\2015 secondo cui *“il principio di irretroattività discende direttamente dall'art. 11 delle preleggi, ed è derogabile per effetto di una disposizione di legge pari ordinata, ma non anche in sede di esercizio del potere regolamentare che è fonte normativa gerarchicamente subordinata, con la conseguenza che solo in presenza di una norma di legge che a ciò abiliti, gli atti e regolamenti amministrativi possono aver efficacia retroattiva”*; **6)** argomentazioni parimenti significative erano state rese più recentemente dal Tribunale di Oristano, con la sentenza dell'8.11.2019. In considerazione di quanto rappresentato, l'appellata così concludeva: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutte le motivazioni sopra svolte, In via preliminare. Dichiararsi l'inammissibilità del presente appello. Nel merito. Rigettare integralmente il presente appello avverso la sentenza n. 196/19 del Giudice di Pace di Pontremoli e conseguentemente confermare integralmente la stessa”*.

3. All'udienza del 14.10.2021, le parti venivano autorizzate a precisare le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI IN DIRITTO

1. Ricostruita la materia del contendere nei termini sin qui delineati, va preliminarmente rilevata l'ammissibilità dell'appello, posto che per come chiarito dalla Suprema Corte *«Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata»* (Cass. Civ. SS. UU. sent. n. 27199/2017). Condizioni queste che, nella vicenda che ne occupa, possono dirsi essere state soddisfatte.

2. L'appello non merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.

3. Vale evidenziare, anzitutto, come il giudice di prime cure abbia correttamente rilevato

che la sig.ra XXXXXXXXX risulta titolare dell'utenza n. 01034453-01-001, situata in viale Lunigiana, 87/a, Villafranca in Lunigiana (MS), ed attivata in data 16 giugno 2007.

In relazione alla predetta utenza sono state emesse le seguenti fatture: n. 01-2016-458222, del 16 giugno 2016, con scadenza il 20 luglio 2016; n. 01-2016-00758561, del 3 ottobre 2016, con scadenza il 2 novembre 2016; n. 01-2016-01007314, del 30 dicembre 2016, con scadenza il 3 febbraio 2017; n. 01-2017-00242831, del 3 aprile 2017, con scadenza il 5 maggio 2017; n. 01-2017-00495872, del 5 luglio 2017, con scadenza il 10 agosto 2017; e n. 01-2017-00749624, del 5 ottobre 2017, con scadenza il 6 novembre 2017.

Non è contestato che di tali fatture solo la n. 01-2016-01007314, del 30 dicembre 2016, con scadenza il 3 febbraio 2017, sia stata pagata per intero, mentre per le altre risulta omesso il pagamento delle seguenti somme: € 13,52; € 8,97; euro 12,96; € 13,32; € 12,96, per un totale dovuto a titolo di "partite pregresse", per gli anni 2006-2010, **pari a complessivi € 61,73.**

Quanto alla corretta qualificazione dei predetti importi, va richiamata la delibera n. 643/2013 dell'allora AEEGSI - Autorità per l'Energia Elettrica Gas e Sistema Idrico, oggi ARERA, con cui è stata data la possibilità alle Autorità di Ambito ed ai vari gestori di applicare determinati conguagli tariffari (c.d. partite pregresse), in precedenza non considerati ai fini del calcolo delle determinazioni tariffarie, spalmandoli per gli anni successivi. Tanto, sulla scorta di una serie di disposizioni normative, la cui genesi è dettagliatamente richiamata nella sentenza oggetto di gravame, cui si rimanda.

Segnatamente, le partite pregresse in rilievo si identificano con i conguagli tariffari 2006-2011 stabiliti dall'Autorità Idrica Toscana con decreto del Direttore Generale n. 37 del 30/6/2014 e successivamente aggiornati con decreto DG 34 del 30/4/2015 e Deliberazione n. 22 dell'8 luglio 2015 nella misura di €. 43.959.629.

4. Muovendo da tale plesso argomentativo, il giudice di prime cure ha ritenuto che: *“se infatti è vero che il diritto di Gaia s.p.a. a richiedere le partite pregresse deriva dal momento in cui è stato emanato l'atto che le ha concretamente riconosciute e quantificate, ossia la deliberazione n. 22 dell'8/7/2015 (non potendosi fare riferimento all'atto dell'Aegsii in quanto molte società di gestione non le hanno neppure introdotte), è da tale momento che possono essere legittimamente richieste solo le*

partite pregresse – ossia i corrispettivi del servizio del contratto di somministrazione - andando indietro (ex art. 2948 n. 4) per 5 anni”. Lo stesso, inoltre, ha evidenziato che: *“l’art. 11 delle preleggi contiene il principio di irretroattività, derogabile solo ed unicamente da una disposizione di legge pari ordinata, ma non quale esecuzione di un potere autoritativo e/o regolamentare che è una fonte gerarchicamente subordinata. Da ciò deriva che la legittimità delle partite pregresse non considerate prescritte, potrebbe derivare solo da una eventuale sussistenza di una fonte di pari grado che abiliti il potere amministrativo a derogare a tale principio, cosa che non sussiste”.*

5. Quanto a quest’ultimo ambito (oggetto del secondo motivo di gravame, ed il solo che verrà scrutinato in accordo al principio della ragione più liquida, nonché al disposto dell’art. 339 c.p.c.), questo giudice è tenuto ad applicare il principio di diritto recentemente enunciato in sede di legittimità, con riguardo ad una fattispecie analoga a quella che ne occupa, secondo cui: *“l’Autorità indipendente - divenuta Autorità per l’energia elettrica, il gas e il servizio idrico - ha definito le componenti di costo inserendo tra le componenti tariffari anche le eventuali "partite pregresse" derivanti da congruagli maturati in periodi precedenti al trasferimento delle competenze dell’Autorità stessa. In particolare, ai sensi dell’art. 31 della richiamata Determinazione, la spettanza delle cd. partite pregresse è definita dall’Autorità ma tale determinazione, adottata nell’esercizio del potere regolatorio in relazione al servizio idrico integrato non può porsi in contrasto con il principio di irretroattività sancito dall’art. 11 disp. prel. c.c. Ne consegue l’illegittimità del meccanismo recuperatorio per violazione del citato art. 11. Non entrano in gioco criteri contabili di determinazione e di imputazione della quota annuale dei costi di investimento e dei costi di esercizio né criteri matematici di quantificazione delle componenti tariffarie ma l’attribuzione delle perdite accumulate negli esercizi precedenti al mutamento della disciplina, finalizzato al recupero dei deficit di bilancio pregresso e posta a carico degli utenti in dipendenza di una disposizione di carattere univocamente retroattivo, ed a prescindere dalla fruizione del servizio e dal nesso sinallagmatico con alcuna prestazione, sulla base della sola titolarità di utenze attive alla data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia tariffaria. E’ stata allora correttamente esclusa la retroattività della innovazione per contrasto con l’art. 11 disp. prel. c.c. rispetto ai periodi in cui i rapporti individuali di utenza avevano già avuto esecuzione, in assenza di accordo delle parti ed in carenza di un potere impositivo perché disposta in palese violazione del principio di autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c. secondo cui le parti concorrono a determinare il contenuto del contratto nei soli limiti imposti*

dalla legge, nonché in evidente violazione del principio di buona fede” (cfr. Corte di Cassazione n. 17959 del 23.6.2021).

6. Dal momento che il meccanismo recuperatorio avente ad oggetto le somme per cui è causa risulta illegittimo per contrasto con l'art. 11 disp. prel. c.c., non vi è ragione di riformare le statuizioni oggetto della sentenza impugnata.

7. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.. Tenuto conto dei parametri di cui al DM 55\2014 (in considerazione della natura, del valore della causa, della complessità della stessa, del pregio delle difese svolte) queste devono quantificarsi in € 1.000,00 per compensi, oltre iva se dovuta, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 2252\2019 R.G.A.C. ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

1) rigetta l'appello confermando le statuizioni di cui alla sentenza di prime cure, anche in punto di spese di lite;

2) condanna GAIA s.p.a. a rifondere a XXXXXXXXX le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 1.000,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive;

3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 del D.P.R. 30/05/2002 n. 115 per il versamento da parte di chi ha proposto appello principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Così deciso in Massa, in data 8.3.2022.

IL GIUDICE

dott. Ilario Ottobriano